

Alho



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

ORDINANZA N° 33

DEL 18/06/2012

**OGGETTO: Ordinanza Ingunzione Pagamento, per sanzione relativa all'art.8 e 127
T.U.L.P.S. in relazione all'art.705 comma C.P. modificato dal D.L.g.s. n. 507/99.
Illecito amministrativo rilevato dal Commissariato di P.S. di Piazza Armerina.**

IL SINDACO

Visto il verbale del 23/02/2012 con il quale il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina (Sezione Polizia Amministrativa - Sociale e Immigrazione), ha accertato il 21.02.2012 in località Valguarnera, nell'esercizio pubblico di commercio in sede fissa di preziosi ed affini, denominato **GURGONE C**, in via S.Elena n. 91, la violazione di cui all'art.8 E 127 del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 705 Comma C.P., modificato dal D.L.g.s. n. 507 del 30.12.1999, con sanzione amministrativa di euro 516,00 a euro 3.098,00, pagamento con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla notifica di € 1.032;

Preso atto che il verbale sopra citato è stato regolarmente contestato al trasgressore che all'obbligato in solido l'8 marzo 2012;

Considerato che nessun ricorso o scritto difensivo, è stato presentato dai predetti;

Accertata che la responsabilità è da ascrivere a: **Gurgone Carmelo**, nato a Valguarnera Caropepe il 21.11.1967, ivi residente in via Sella n. 142. 8, quale titolare dell'esercizio pubblico, in quanto al medesimo nel corso del controllo, avvenuto il 21.02.2012, si accertava che **Villetta Francesca nata a Grevenbroich (D) il 27.12.1967**, residente in Valguarnera via Matteotti n. 124 rappresentava il titolare per la vendita di preziosi e affini senza essere autorizzato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in violazione dell'art. 8 e 127 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 705 comma C.P., modificato dal D.L-g-s- n. 507 del 30.12.1999;


Rilevata pertanto, la fondatezza e la regolarità della contestazione di cui al procedimento verbale ;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere;

Considerato che il mancato pagamento in misura ridotta entro il termine previsto dalla legge comporta l'emissione da parte del Sindaco dell'Ordinanza di Ingunzione di Pagamento, contemplata dall'art. 18 della Legge 689/1981;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ;

Visto il D.P.R. 29 luglio 1982, N. 571,



ORDINA

a **Gurgone Carmelo**, nato a Valguarnera Caropepe il 21.11.1967 , ivi residente in via Sella n. 142, il pagamento della somma di € 1.032,00 (Euromiletretradue/00), quale sanzione per la violazione ascritta ;

INGIUNGE

Al medesimo di versare , entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto la somma complessiva di € 1.032,00 (Euromiletretradue/00), mediante la seguente modalità:

pagamento diretto, da effettuare presso il concessionario del servizio riscossione tributi (oggi Montepaschi) e degli Istituti di credito con i dati, **Cod. 2EN-Cod. Tributo 741T- Causale Pa**

Nella causale dovrà essere indicato l'organo accertatore (Commissariato di P.S. di Piazza Armerina) , verbale di illecito amministrativo del 25/02/2011;

Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente atto senza che sia intervenuto il pagamento della somma ingiunta , si procederà ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981;

Avverso il presente atto è ammessa opposizione avanti alla competente Autorità Giudiziaria , da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione , ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione non interrompe i termini.

Il Resp. del procedimento Esprime parere Favorevole

Francesco Villareale



IL SINDACO
Sebastiano Leanza